

# Copertura assicurativa

3i Capitolato di polizza lotto 9 CORPI NATANTI

La presente polizza è stipulata tra

**ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE  
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO**

Via Ospedale Civile, 24  
35121 PADOVA  
C.F./P.IVA 92111430283

e  
Compagnia

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.03.2027

Alle ore 24 del 31.03.2030

| SCHEDA DI POLIZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DI POLIZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| CONTRAENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO</b>                                                                      |
| SEDE LEGALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Via Ospedale Civile, 24<br>35121 PADOVA                                                                                                                     |
| CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92111430283                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA' SVOLTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prevenzione, tutela e controllo ambientale attraverso le strutture tecniche presenti nel territorio, nonché tutte le attività previste dalla L. n. 132/2016 |
| PERIODO DI ASSICURAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Effetto: dalle ore 24 del 31.03.2027<br>Scadenza: alle ore 24 del 31.03.2030                                                                                |
| PREMIO IMPONIBILE ANNUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €                                                                                                                                                           |
| IMPOSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aliquota per Battello Pneumatico EVOLUTION LINE e Motoscafo in vetroresina FANTASY FISH 21: 12,5%<br>Aliquota per motonavi Alba e Aurora: 0,05%             |
| PREMIO LORDO ANNUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €                                                                                                                                                           |
| FRAZIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANNUALE                                                                                                                                                     |
| BROKER – INTERMEDIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aon S.p.A.                                                                                                                                                  |
| ALIQUOTA PROVVIGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,99%                                                                                                                                                       |
| <p>Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia xx è regolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;</li> <li>✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato.</li> <li>✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.</li> </ul> |                                                                                                                                                             |

| SEZIONE I<br>DEFINIZIONI                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraente</b>                                    | ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO                                                                                                                                                                            |
| <b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b> | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.                                                                                                                    |
| <b>Assicurati</b>                                    | La persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dal contratto. Ha sempre la qualifica di Assicurato la Contraente.                                                                                                                           |
| <b>Assicuratore/Compagnia</b>                        | La Compagnia Assicuratrice, ovvero la Capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese.                                                                                                                                                                 |
| <b>Assicurazione</b>                                 | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.                                                                                                                                                                        |
| <b>Broker – Intermediario</b>                        | Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente sino al 31/12/2027, è affidata la gestione dell'assicurazione.                                                                                           |
| <b>Danno</b>                                         | Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti.<br><b>Danni corporali:</b> morte o lesioni corporali di persone fisiche.<br><b>Danni materiali:</b> Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati                              |
| <b>Franchigia</b>                                    | L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente                                                                                                   |
| <b>Indennizzo</b>                                    | La somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato/Beneficiario in caso di sinistro.                                                                                                                                                                         |
| <b>Inquinamento</b>                                  | Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse o comunque fuoriuscite in relazione ai rischi per cui è prestata l'assicurazione. |
| <b>Massimale per sinistro</b>                        | Massimo importo del danno indennizzabile ai sensi di polizza per ciascun sinistro.                                                                                                                                                                         |
| <b>Massimale per periodo assicurativo</b>            | Massimo importo indennizzabile ai sensi di polizza nel corso del medesimo periodo assicurativo a prescindere dal numero dei sinistri occorsi                                                                                                               |
| <b>Polizza</b>                                       | Il documento che prova l'assicurazione.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Premio</b>                                        | Le somme dovute dal Contraente/Assicurato all'Assicuratore                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rischio</b>                                       | L'evento contro il quale è prestata la garanzia.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sinistro</b>                                      | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Gli eventi dannosi originati dalla stessa causa sono, ad ogni effetto assicurativo, considerati un unico sinistro, indipendentemente dal numero degli eventi stessi.             |

**SEZIONE II  
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA**

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti.

ARPAV ai sensi dell'art. 120 comma 10, del Codice si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato alla Società almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società abbia comunicato, nei termini di cui all'articolo 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la propria volontà di non procedere al rinnovo.

**ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE****TEC\_9.1 OPZIONE BASE VALE ZERO PUNTI**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale.

**TEC\_9.1 OPZIONE MIGLIORATIVA 1) VALE 10 PUNTI**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale. Alla Società, qualora intendesse avvalersi di questa opzione, verrà applicata una penale forfettaria pari ad euro 1.500,00, a titolo di compartecipazione dei costi amministrativi per l'indizione di una nuova procedura di selezione del contraente.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale.

**ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

**TEC\_9.2 OPZIONE BASE VALE ZERO PUNTI**

- a) entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- b) entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente mediante posta elettronica certificata (PEC) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

**TEC\_9.2 OPZIONE MIGLIORATIVA 1) VALE 5 PUNTI**

- a) entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- b) entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente mediante posta elettronica certificata (PEC) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del

giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi degli articoli 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

#### **ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/20.

#### **ART. 5 - MODIFICHE DEL RISCHIO**

Le Parti prendono atto che nel corso di validità della presente polizza i rischi assicurati possono subire variazioni.

A tal proposito il Contraente si impegna a comunicare all'Assicuratore gli elementi necessari alla definizione delle variazioni intervenute ed alla individuazione del premio (come ad esempio: valori nuove navi; vendita navi).

L'Assicuratore si impegna ad operare le modifiche relative a variazioni del rischio che ne implicino un aggravamento, una diminuzione stabile e durevole, la cessazione totale o parziale, la separazione di sue parti, producendo le variazioni di premio.

#### **ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche delle condizioni di assicurazione, necessaria conseguenza di variazioni, cessazioni del rischio, dovranno essere richieste e comprovate per iscritto.

#### **ART. 7 - REVISIONE DEL PREZZO**

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di un indice specifico per i servizi assicurativi, le Parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT.

#### **ART. 8 - RECESSO (OMISSIS)**

#### **ART. 9 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a comunicare i mutamenti sostanziali di rischio rispetto al momento della stipula del contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, l'Assicurato è tenuto a corrispondere l'eventuale aumento di premio dalla data del mutamento.

La mancata comunicazione se non avvenuta ai sensi dell'art. 1898 c.c., da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 10 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **TEC\_9.3 OPZIONE BASE VALE ZERO PUNTI**

#### **ART. 11 - FACOLTA' DI RECESSO PER SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, ciascuna parte ha facoltà di far cessare l'assicurazione, mediante posta elettronica certificata (PEC) con effetto dalla

successiva scadenza annua del premio, e comunque con preavviso non inferiore a 180 giorni.

In tal caso la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso (ricompreso tra il primo giorno successivo al decorso preavviso e la scadenza del periodo per cui il premio era stato pagato) dovrà essere rimborsata dall'Assicuratore.

### **TEC\_9.3 OPZIONE MIGLIORATIVA 1) VALE 20 PUNTI**

#### **ART. 11 - FACOLTA' DI RECESSO PER SINISTRO – NON OPERANTE**

#### **ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Se sulle medesime cose e/o per i medesimi rischi sussistono altre assicurazioni, per quanto coperto con la presente polizza ma non coperto dalle altre, l'Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto.

Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, l'Assicuratore risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'eventuale esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

#### **ART. 13 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose o le attività assicurate, previa esplicita richiesta da effettuare al Contraente/assicurato compatibilmente con lo svolgimento della normale attività e nella misura in cui detta visita/ispezione non comporti un ostacolo oggettivo alla normale attività del Contraente/assicurato.

#### **ART. 14 - GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, con incarico sino al 31/12/2027.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le Parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005. Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

#### **ART. 15 - GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

#### **ART. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

La ripartizione delle quote di rischio è efficace ai soli fini della ripartizione del pagamento premio, ferma restando la responsabilità solidale dell'Assicuratore e delle Compagnie assicuratrici nei confronti degli Assicurati, a deroga dell'art. 1911 del c.c. A tal fine ciascuna Compagnia Assicuratrice ha conferito all'Assicuratore mandato collettivo anche per quanto concerne il pagamento dell'intero indennizzo.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Assicuratore.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dall'Assicuratore anche nel nome e per conto di tutte le Compagnie assicuratrici che saranno, pertanto, tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei loro confronti tutti gli atti o le modifiche del contratto compiuti dall'Assicuratore.

#### **ART. 17 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- c) Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- d) enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- e) ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **ART. 18 - DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA (OMISSIS)**

#### **ART. 19 - TITOLARITA' DEI DIRITTI E DEI DOVERI ASSICURATIVI**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

#### **ART. 20 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Qualsiasi denuncia di sinistro che risulti esagerata dolosamente, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà per gli Assicurati la perdita del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 21 - SINISTRI PREESISTENTI**

L'assicurazione non è operante per i sinistri già noti all'Assicurato o da questi già rappresentati all'Assicuratore alla data di effetto della copertura.

Il Contraente dichiara altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza - alla data di sottoscrizione della presente Polizza - di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell'assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a sensi di Polizza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della Polizza stessa.

#### **ART. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA**

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dall'Assicuratore idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dal primo designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di Stati Uniti d'America e/ o Canada, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico dell'Assicuratore nell'ambito del massimale stabilito in Polizza.

Rimangono altresì, a carico dell'Assicuratore le spese di difesa nel processo penale con costituzione di parte civile fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui cessi l'interesse dell'Assicuratore alla sua prosecuzione.

**ART. 23 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) e/ o mail.

**ART. 24 - SANZIONI ECONOMICHE - EMBARGO**

Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America o dell'Italia.

**ART. 25 - ERRORI – OMISSIONI**

Anche ad espressa deroga di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicuratore prende atto ed espressamente accetta che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione e imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio, in cui l'Assicurato stesso non dolosamente sia incorso all'atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina alcuna nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, oppure applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, ma avrà il solo effetto di far rettificare l'entità del premio in base al vero stato di rischio.

**ART. 26 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**ART. 27 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni

**ART. 28 - FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

**ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri del Contraente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali

**ART. 30 - ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### SEZIONE III

#### CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

##### **ART. 31 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei danni e delle perdite che colpiscono le navi assicurate - indicate nell'allegato n. 1 alla presente polizza (salvo eventuali variazioni in corso di polizza che il Contraente o l'Assicurato si riservano di comunicare) - per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere tutti gli accidenti della navigazione.

Le navi assicurate, con i relativi valori, sono di proprietà del Contraente.

La presente garanzia comprende, altresì, le perdite ed i danni alla nave assicurata derivanti:

- a) da dolo, colpa, negligenza od imperizia del Comandante o dell'equipaggio o dei piloti, o da qualunque vizio occulto della nave sia nella macchina che nello scafo;
- b) da accidenti nelle operazioni d'imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie o rottura di assi;
- c) da guasto di, od incidente ad installazioni nucleari o reattori a bordo della nave ed altrove, da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, gelo e sue conseguenze, come pure delle perdite e dei danni alla nave derivanti da colpa, negligenza e imperizia di terzi, siano essi costruttori, riparatori, noleggiatori, periti, agenti, provveditori, stivatori, lavoratori, passeggeri e/o altre persone qualsiasi.

Le garanzie di cui alla presente polizza operano sia che la nave assicurata si trovi in porto od in navigazione, sia che si trovi in darsena, in bacino di carenaggio, anche galleggiante, o su scalo di alaggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza, servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con o senza piloti per rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare e di fare viaggi di prova.

Si dà inoltre atto che l'assicurazione resterà in vigore anche in caso di violazione delle condizioni di polizza relativamente al carico, al traffico, alla località o data di partenza, purché l'Assicurato dia avviso di tale violazione all'Assicuratore appena ne sia venuto a conoscenza, e venga dallo stesso accettato il sovra premio correlativamente richiesto.

##### **ART. 32 - GARANZIE COMPLEMENTARI**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE che precede si dà atto che la presente assicurazione comprende altresì:

- A) Cedimento del Bacino di carenaggio, cioè le perdite ed i danni alla nave assicurata causati, in qualsiasi modo, da cedimento delle fondamenta delle pareti del bacino o da altro fatto comunque connesso alla costruzione e struttura del bacino stesso; da cedimento ed avaria delle barche-porta e dei meccanismi ad esse relativi, da cedimento o rottura di puntelli taccate od impalcature, elevatori, argani, pompe di esaurimento ed altri apparecchi ed in genere gru, attrezzi, macchinari, materiali e mezzi di qualsiasi natura adoperati nel o dal bacino stesso.

L'Assicuratore risponderà dei danni di cui sopra anche quando l'azione di rivalsa verso Amministrazione del bacino sia impedita da disposizioni del regolamento del bacino stesso o da domande o dichiarazioni che l'Assicurato abbia diretto o rilasciato all'Amministrazione del bacino agli effetti della immissione in esso della nave e/o dei lavori da eseguire;

- B) Urto a pro-rata della somma assicurata ed entro i limiti di questa, le indennità risultanti a carico della nave assicurata per urto con altra nave o con aeromobile ovvero contro qualsiasi corpo fisso o galleggiante, o per incendio, nonché spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle domande dei terzi danneggiati.

Qualora l'urto della nave avvenga con altra nave di proprietà dell'assicurato, la Società risponde come se detta nave appartenesse ad un terzo.

L'Assicuratore pagherà l'indennità a carico della nave sotto deduzione di una franchigia come stabilito dalle condizioni di polizza.

Uno stesso avvenimento che dia luogo a più reclami di terzi formerà oggetto di un solo regolamento di indennità.

Alla cauzione per liberare la nave da sequestro impostole per le responsabilità sopra indicate, dovrà provvedere l'Assicurato d'accordo con l'Assicuratore; quest'ultimo, su richiesta dell'Assicurato, rilascerà una lettera di garanzia per evitare il sequestro della nave o conseguire il dissequestro. L'impegno dell'Assicuratore è limitato alla prestazione di una propria garanzia (non estendendosi tale impegno alla prestazione di garanzia bancaria o altre forme di garanzia) di contenuto non più ampio della obbligazione da esso assunta col presente contratto di assicurazione.

L'assicuratore non emetterà alcuna lettera di garanzia se non avrà incassato tutte le rate di premio scadute.

Le disposizioni di cui alla presente lettera B) trovano applicazione anche se l'oggetto danneggiato dall'urto dall'incendio, di cui sia responsabile la nave assicurata, appartiene allo stesso proprietario di questa.

Resta comunque stabilito che l'Assicuratore sarà in ogni caso estraneo a reclami od azioni di terzi per inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene o cosa, ad eccezione di altre navi con le quali la nave

assicurata venga in collisione, o cose a bordo delle stesse.

Le spese per visitare la carena dopo un incaglio (incluso strisciamento e arenamento), se ragionevolmente incorse espressamente a tale scopo, saranno indennizzate anche se nessun danno verrà riscontrato.

C) Assistenza e salvataggio ovvero le indennità e le spese a carico della nave assicurata per prestazioni di assistenza e salvataggio da parte di terzi.

Sono pure compresi, nei termini previsti dalla presente polizza, i danni e le perdite alla nave assicurata, così come la perdita totale della nave assicurata (Effettiva o Costruttiva), direttamente causati dall'intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento direttamente derivanti da un danno alla nave assicurata del quale l'Assicuratore risponde a termini della presente polizza.

Questa particolare copertura non avrà, peraltro, efficacia qualora l'intervento delle Autorità di Governo sia determinato da mancanza della dovuta diligenza da parte dell'Assicurato, dei proprietari e dei gestori della nave assicurata nel prevenire o limitare il danno da inquinamento.

Sono inoltre incluse, in eccedenza alla somma assicurata, ma fino al limite di Euro 3.000.000,00 (tre milioni), le spese per la rimozione del relitto della nave assicurata in seguito ad un avvenimento coperto dalla presente polizza, rimozione imposta dalle Autorità di Governo.

## ART. 33 - RISCHIO GUERRA - TERRORISMO

La presente assicurazione si intende, altresì, prestata contro i rischi Guerra, atti di Terrorismo, malvagità, ecc. in base alle condizioni di cui al presente articolo:

### A) Rischi assicurati

- 1) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sciopero derivato da ciò, o qualsiasi atto ostile di o contro una potenza belligerante;
- 2) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione, e loro conseguenze ad ogni tentativo a tal proposito;
- 3) mine abbandonate, torpedini, bombe o altre armi da guerra abbandonate;
- 4) scioperanti, lavoratori in serrata, o persone che prendono parte a disturbi di lavoro, rivolte o tumulti civili;
- 5) qualsiasi terrorista o persona che agisce con malvagità o per motivi politici;
- 6) confisca od espropriazione.

### B) Detenzione

Nel caso che la nave sia stata soggetta a cattura, sequestro, arresto, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione e l'Assicurato, a causa di ciò, avrà perduto il libero uso e la disponibilità della nave per un periodo continuativo di 12 mesi, per lo scopo di accertare se la nave è una perdita totale costruttiva, l'Assicurato sarà considerato come essere stato privato del possesso della nave senza alcuna probabilità di recupero.

### C) Esclusioni

Dalla presente estensione di garanzia sono escluse le perdite od i danni per responsabilità e relative spese derivanti da:

1. qualsiasi detonazione di qualsiasi arma di guerra che impiega fissione atomica o nucleare e/o fusione o altre reazioni similari o forte radioattività o sostanza più sotto chiamata un'arma nucleare da guerra;
2. lo scoppio di guerra (sia essa dichiarata o no) fra qualunque delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi appartenenti all'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica Popolare Cinese;
3. requisizione o preacquisto;
4. cattura, sequestro (sopra ricompreso nelle garanzie complementari), arresto, restrizione o detenzione, confisca o espropriazione da parte o in conseguenza di ordine del governo o di qualsiasi pubblica o locale autorità del paese in cui la nave è armata o registrata;
5. arresto, restrizione o detenzione, confisca o espropriazione causati da regolamenti di quarantena o a motivo di violazione di qualsiasi regolamento doganale o commerciale;
6. l'effetto dell'ordinario processo giudiziario, la mancanza nel fornire garanzie o di pagare qualsiasi multa o ammenda a qualsiasi causa finanziaria;
7. pirateria (ma questa esclusione non inficerà la copertura di cui al punto .4 della lettera A) - Rischi assicurati - che precede);
8. perdita o danno per responsabilità o spesa coperta dalle garanzie di cui agli artt. 1 e 2 che precedono o che potrebbero essere recuperati sotto tale copertura;
9. qualsiasi reclamo per qualsiasi somma recuperabile sotto qualsiasi altra assicurazione sulla nave o che potrebbe essere recuperabile sotto tale assicurazione se non esistesse questa copertura;
10. qualsiasi reclamo per spese derivanti da ritardo a meno che tali spese non siano recuperabili in linea di principio a norma delle leggi e della pratica inglese, in base alle regole di York-Anversa 1974 (ed eventuali successive modificazioni) del cui testo l'Assicurato ha preso visione al momento della sottoscrizione del contratto.

## D) Cessazione della copertura

Questa estensione di garanzia può essere disdetta sia dall'Assicuratore che dall'Assicurato mediante preavviso di 7 giorni (tale disdetta diviene efficace alla scadenza dei 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui l'avviso di tale disdetta viene spedito da o all'Assicuratore).

L'Assicuratore acconsente, tuttavia, a ripristinare questa copertura subordinatamente ad accordo fra le Parti prima dello spirare del preavviso di disdetta relativo al nuovo tasso di premio e/o condizioni e/o garanzie.

Indipendentemente dalla comunicazione o meno del preavviso questa copertura cesserà automaticamente:

1. nel momento in cui accade qualsiasi detonazione ostile di qualsiasi arma nucleare da guerra, così come definita al punto. 1 della lett. C) che precede, in qualunque luogo od ogni volta che tale detonazione può accadere e che la nave sia coinvolta o meno;
2. nel momento dello scoppio di guerra (sia essa dichiarata o non) fra qualunque delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Paesi appartenenti all' ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Repubblica Popolare Cinese;

Questa copertura non avrà efficacia nel caso in cui, dopo l'accettazione da parte dell'Assicuratore e prima del tempo stabilito per la decorrenza, sopravviene qualsiasi evento che avrebbe fatto cessare automaticamente questa copertura in dipendenza delle disposizioni di cui sopra.

## E) Limiti di navigazione rischi guerra

La presente garanzia si intende a valere per la navigazione libera; tuttavia, qualora la nave o il natante qui assicurato sia in viaggio per, o effettui una deviazione verso, o si trovi entro le acque territoriali di qualsiasi dei seguenti Paesi o località (inclusa qualsiasi area portuale la quale alla suddetta data costituisca parte di tale Paese o località, comunque essa venga denominata qui di seguito) della lista sotto riportata dovrà essere corrisposto un sovra premio a discrezione degli assicuratori.

Comunicazione di tale viaggio o deviazione dovrà essere data agli assicuratori non appena possibile e la mancanza di preventivo avviso non invaliderà la presente copertura.

Qualora l'Assicurato non intendesse richiedere il mantenimento della copertura per una nave che procede per un'area esclusa o vi rimanga, egli dovrà dare comunicazione in tal senso agli assicuratori prima dell'inizio di tale viaggio, deviazione o permanenza.

| <b>JWC Listed Areas</b>                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils</b>                   |  |
| <b>Africa</b>                                                           |  |
| Benin                                                                   |  |
| Cabo Delgado, waters as defined overleaf                                |  |
| Eritrea, but only South of 18° N                                        |  |
| Gulf of Guinea, waters as defined overleaf                              |  |
| Libya                                                                   |  |
| Nigeria                                                                 |  |
| Somalia                                                                 |  |
| Sudan                                                                   |  |
| Togo                                                                    |  |
| <b>Europe</b>                                                           |  |
| Sea of Azov and Black Sea waters plus inland waters as defined overleaf |  |
| <b>Indian Ocean</b>                                                     |  |
| Gulf of Aden and Southern Red Sea Waters as defined overleaf            |  |
| <b>Asia</b>                                                             |  |
| Pakistan                                                                |  |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Middle East</b>                                              |  |
| Iran                                                            |  |
| Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals                |  |
| Israel                                                          |  |
| Lebanon                                                         |  |
| Oman (Musandam Governorate)                                     |  |
| Persian or Arabian Gulf and adjacent waters as defined overleaf |  |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saudi Arabia (Gulf coast)                                                                      |
| Saudi Arabia (Red Sea coast) excluding transits                                                |
| Syria                                                                                          |
| United Arab Emirates                                                                           |
| Yemen                                                                                          |
|                                                                                                |
| <b>Russia</b>                                                                                  |
|                                                                                                |
| <b>South America</b>                                                                           |
| Guyana, but only calls to offshore installations in the Guyanese EEZ beyond territorial waters |
| Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ                          |

## Defined Waters

### Europe

#### 1) Sea of Azov and Black Sea waters enclosed by the following boundaries

- On the west, around Romanian waters, from the Ukraine-Romania border at 45° 10.858'N, 29° 45.929'E to high seas point 45° 11.235'N, 29° 51.140'E
- thence to high seas point 45° 11.474'N, 29° 59.563'E and on to high seas point 45° 5.354'N, 30° 2.408'E
- thence to high seas point 44° 46.625'N, 30° 58.722'E and on to high seas point 44° 44.244'N, 31° 10.497'E
- thence to high seas point 44° 2.877'N, 31° 24.602'E and on to high seas point 43° 27.091'N, 31° 19.954'E
- and then east to the Russia-Georgia border at 43° 23.126'N, 40° 0.599'E

#### 2) All inland waters of Ukraine including inland waters within Crimea and other Ukrainian territories under Russian control

#### 3) Inland waters of Russia within the following areas:

- River Don, from Sea of Azov to vertical line at 41° E
- River Donets, from River Don to Ukraine border

#### 4) All inland waters of Belarus south of horizontal line at 52° 30' N

### Cabo Delgado

The territorial sea of Mozambique and Tanzania enclosed by the following boundaries:

- To the north, from Mnazi Bay at 10°19.6'S, 40°18.9'E to high seas point at 10° 10.3' S, 40° 34.44' E
- To the south, from Baía do Lúrio at 13°30'S, 40°31.6'E to high seas point 13° 29.97' S, 40° 49.7' E

### Gulf of Guinea

The waters enclosed by the following boundaries:

- On the west, from the coast of Togo 6° 06' 45" N, 1°12'E, south to
- high seas point 0° 40' S, 3° 00' E
- and then east to Cape Lopez Peninsula, Gabon 0°40'S, 8° 42'E.

### Indian Ocean, Gulf of Aden and Southern Red Sea

The waters enclosed by the following boundaries:

- On the northwest, by the Red Sea, south of Latitude 18° N
- on the northeast, from the Yemen border at 16°38.5'N, 53°6.5'E to high seas point 14°55'N, 53°50'E
- on the east, by a line from high seas point 14°55'N, 53°50'E to high seas point 10°48'N, 60°15'E, thence to high seas point 6°45'S, 48°45'E
- and on the southwest, by the Somalia border at 1°40'S, 41°34'E, to high seas point 6°45'S, 48°45'E excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

### Persian or Arabian Gulf

Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman and waters west of the line from Oman's territorial limit off Cape al-Hadd at 22°42.5'N, 59°54.5'E northeast to the Iran-Pakistan border at 25°10.5'N, 61°37.5'E

excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided.

### Definitions:

Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above.

Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated.

**ART. 34 - LIMITE DELLE OBBLIGAZIONI DELL' ASSICURATORE**

Il limite di obbligazione dell'Assicuratore per ogni viaggio è costituito da un importo pari alla somma assicurata per fronteggiare i rischi di cui all'art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ed all'art. GARANZIE COMPLEMENTARI lett. A) e da un altro importo, pari alla somma assicurata, per fronteggiare il rischio di cui all'art. GARANZIE COMPLEMENTARI lett. B) e C).

In deroga all'art. 1914 secondo comma del Codice Civile, le spese per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'Assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Le spese ed i danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio andranno a carico dell'Assicuratore soltanto per la parte che superasse la retribuzione corrisposta dagli enti salvati.

Ogni viaggio darà luogo ad un regolamento distinto e separato, ed ogni regolamento sarà fatto come se vi fosse una polizza distinta per ciascun viaggio.

A tali effetti è convenuto:

- 1) che per le navi in servizio su linee aventi itinerario prestabilito, il viaggio si riterrà costituito da una traversata in andata ed una traversata in ritorno, anche se le due traversate siano effettuate seguendo itinerari differenti.

Il viaggio s'intenderà iniziato dal momento in cui nella traversata in andata si comincia l'imbarco delle merci o dei passeggeri nel porto capolinea ed avrà termine al momento in cui la nave, al suo ritorno nel porto stesso, inizierà il successivo viaggio. Qualora però la nave nella traversata in andata non abbia imbarcato né passeggeri né merci nel porto capolinea, il viaggio si intenderà iniziato dal momento della sua partenza dal porto stesso.

La traversata straordinaria di una nave da un porto qualsiasi al porto capolinea a cui è destinata od a cui fa ritorno sarà considerata come facente parte del primo viaggio di linea che la nave va ad intraprendere.

La traversata straordinaria di una nave dal suo porto capolinea ad altro porto qualsiasi per carenaggio o per lavoro di riparazione si intenderà quale continuazione dell'ultimo viaggio eseguito sulla linea dalla quale la nave proviene;

- 2) che per le crociere il viaggio si riterrà cominciato dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o dei passeggeri al principio della crociera ed avrà termine al momento in cui la nave comincia una nuova crociera od un nuovo viaggio;
- 3) che per quanto riguarda le navi non adibite a servizi regolari, il viaggio si riterrà cominciato in uno dei seguenti periodi da dichiararsi, a scelta dell'Assicurato, allorché viene presentato il reclamo:
  - a) al momento in cui in un porto qualsiasi, la nave incomincia la caricaione;
  - b) al momento in cui la nave parte in zavorra per un porto di caricaione;tale viaggio si considera continui sino a che la nave abbia trasportato e sbarcato due carichi, oppure un carico solo se il viaggio si sia effettuato con una traversata in zavorra, nell'uno e nell'altro caso, il viaggio si riterrà abbia termine al momento in cui la nave comincia l'imbarco di un nuovo carico ovvero parte in zavorra per un porto di caricaione.

**ART. 35 - VALUTAZIONE DELLE NAVI ASSICURATE**

Le valutazioni delle navi assicurate - dichiarate nell'allegato n. 1 alla presente polizza - s'intendono determinate di comune accordo ed accettate dalle Società Assicuratrici ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 515 del Codice della Navigazione.

Tale valutazione comprende:

- a) lo scafo con tutti i suoi accessori, anche di rispetto, attrezzi, dotazioni e corredi;
- b) l'apparato motore ed i suoi elementi ausiliari;
- c) le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Qualora nella polizza non sia indicato separatamente il valore degli elementi di cui alla lettera c), esso si intenderà compreso nella valutazione dello scafo.

Le calderine, i molinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro motrici, gli impianti radiotelegrafici e gli impianti frigoriferi saranno considerati come facenti parte dello scafo.

**ART. 36 - AMBITO TERRITORIALE DI NAVIGAZIONE**

L'assicurazione è prestata per la navigazione nell'ambito del Mediterraneo.

**ART. 37 - ESCLUSIONI****A) L'Assicuratore non risponde:**

- a) dei rischi di guerra e sue conseguenze, fermo restando quanto espressamente garantito alle condizioni, termini e limiti di cui all'art. RISCHIO GUERRA – TERRORISMO che precede;
- b) dei fatti di dolo o frode del Comandante o dell'equipaggio quando sia provata la connivenza dell'Assicurato;
- c) delle conseguenze dei fatti del Comandante o dell'equipaggio a terra;
- d) di qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco, da contrabbando, commercio proibito o clandestino;
- e) delle spese di svernamento, quarantena o stazione forzata quando non siano classificate in avaria comune;
- f) delle somme reclamate per qualsiasi ragione contrattuale od extracontrattuale da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti, o da qualunque altra persona avente rapporto col carico o con la nave;
- g) dei danni reclamati per qualsiasi titolo da terzi per morte o danno alla integrità personale od alla salute delle persone, qualunque ne sia la causa.

**B) Clausola Istituzionale MARINE CYBER ENDORSEMENT LMA5403 11 November 2019**

- 1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

**C) Clausola Istituzionale di Esclusione di Contaminazione Radioattiva, Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche (CL 370 10/11/2003)**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo.  
L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

**D) In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a rispondere:**

- a) degli effetti di qualsiasi determinazione dell'Assicurato verso i creditori ai sensi delle disposizioni limitative di responsabilità sancite dalla legge italiana o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, ancorché si tratti di mutui o debito per riparazioni d'avarie;

- b) delle spese inerenti a prestiti contratti in un porto di spedizione o di destinazione.

**E) ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE**

- 1) Per assicurarsi che gli elaboratori, le apparecchiature elettroniche e i componenti elettronici (hardware, firmware, software) installati a bordo della nave funzionino correttamente in relazione al riconoscimento della data, l'Assicurato:
  - a. deve ottenere dai produttori di detti oggetti/processi una certificazione scritta del loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data;
  - b. qualora i produttori non possano rilasciare o comunque non rilascino tale certificazione, deve sottoporre detti oggetti/processi a verifica e collaudo per determinare il loro corretto funzionamento in relazione al riconoscimento della data, sia presi separatamente che in collegamento con altre apparecchiature.
- 2) Se dalle certificazioni e/o dalle prove indicate al punto 1) risulti che gli stessi oggetti/processi potrebbero non funzionare correttamente, l'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie per risolvere il problema.
- 3) In nessun caso l'Assicuratore risponderà di danni o perdite causate dall'inadempimento degli obblighi sopra indicati. Resta fermo qualunque altro motivo di non operatività della copertura in relazione al problema di riconoscimento della data.
- 4) In nessun caso l'Assicuratore è obbligato per perdite, danni, responsabilità o spese subiti da o connessi a qualsiasi firmware o software, codifica o raccolta dati.

**F) JHC Communicable Disease Exclusion JH2020-007A 20th November 2020**

1. Notwithstanding any provision to the contrary in this (re)insurance, it is hereby agreed that this (re)insurance excludes absolutely all Communicable Disease Loss, save where the conditions of the Infected Individual Exception are met.

2.1 "Communicable Disease Loss" shall mean all loss, damage, liability, or expense of whatsoever nature, proximately caused by or significantly caused by or contributed to by or resulting from or arising out of or in connection with any of the Excluded Circumstances, those Circumstances being

- a) a Communicable Disease, and/or
- b) the fear or threat, whether actual or perceived, of a Communicable Disease, and/or
- c) any recommendation, decision or measure, made or taken to restrict, prevent, reduce or slow the spread of infection of a Communicable Disease or to remove or minimise legal liability in respect of such a disease, whether made or taken by a public authority or a private entity and/or
- d) any recommendation, decision or measure made or taken to alter, reverse or remove any circumstance falling within (c) above, whether made or taken by a public authority or a private entity regardless of any other cause or circumstance contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2.2 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), recommendations, decisions and measures by whomsoever taken to tie-up, lay-up or maintain at anchor, in port or elsewhere, any vessel, conveyance, rig or platform pending resumption of cruising, operation, trading, cargo loading or discharge or other customary use shall not constitute Excluded Circumstances, notwithstanding they or any of them may have been taken for the reasons set out in 2.1 (c) above.

2.3 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d) for the purposes of a loss event first affecting a vessel, conveyance, rig or platform during a voyage undertaken as a consequence of a diversion, a prior recommendation, decision or measure by whomsoever taken to divert that vessel from an earlier loading or discharge or other destination shall not constitute an Excluded Circumstance solely by reason of that diversion having been made for the reasons set out in 2.1 (c) above.

2.4 Without prejudice to the effect of Clauses 2.1 (a), (b) and (d), where loss, damage or liability have first been incurred in circumstances which are not excluded under 2.1 (a) to (d) above, increased expense or increased liability for expense shall not be excluded notwithstanding that increase may have been incurred for the reasons set out in 2.1(c) above.

3. "Communicable Disease" shall mean any disease, known or unknown, which can be transmitted by means of any substance or agent from one organism to another where:

- a) the substance or agent includes but is not limited to a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation or mutation of any of the foregoing, whether deemed living or not, and
- b) the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to human touch or contact, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission to or from or via any solid object or surface or liquid or gas and
- c) the disease, substance or agent may, acting alone or in conjunction with other comorbidities, conditions, genetic susceptibilities, or with the human immune system, cause death, illness or bodily harm or temporarily or permanently impair human physical or mental health or adversely affect the value of or safe use of property

of any kind.

4.1 The Infected Individual Exception shall apply where (1) the actions or decisions of any individual infected or allegedly infected with a Communicable Disease cause or contribute to an alleged loss event and (2) neither such action nor decision nor the alleged cause of the loss event itself was a recommendation, decision or measure as defined in 2.1 (c) or 2.1 (d) above.

4.2 Where those conditions are met, the fact or possibility that the individual's action(s) or decision(s) were impaired or affected by or caused by that individual's alleged or actual infection shall not exclude recovery of a Loss otherwise recoverable hereon provided always that there shall be no cover for loss, damage, liability, or expense arising from any increase in the spread, incidence, severity or recurrence of a Communicable Disease or from any Circumstance as defined in Clause 2.1 (c) or (d) consequent on that individual's actions or decisions.

4.3 For the purposes of this Exception, the Infected Individual need not be physically present on or in an interest affected by the loss event, provided that his or her actions or decisions causing or contributing to the loss event and affecting that interest, directly or indirectly, were of a kind which, when not impaired or affected, would fall within the ordinary course of his or her employment.

5 Loss, damage, liability and expense arising solely out of a loss event otherwise reinsured under this (re)insurance and not excluded thereby nor excluded pursuant to this Clause remain covered in accordance with the terms and conditions thereof.

#### G) Clausola di manipolazione dei sistemi AIS

La copertura fornita in base a questa polizza non sarà in alcun modo operante ove si precluda, camuffi o siano comunque impediti l'identificazione ed il rilevamento della posizione dell'imbarcazione, ivi inclusa la disattivazione del Sistema di identificazione automatica ("AIS") o la manipolazione dei dati trasmessi, eccetto i casi in cui l'impossibilità di rilevare la propria identità e ubicazione sia dovuta ad un malfunzionamento o ad altro evento esterno dimostrabili al di fuori del controllo dei proprietari o degli operatori dell'imbarcazione.

Restano salvi i casi in cui l'impossibilità di rilevare l'identità o la posizione dell'imbarcazione per malfunzionamenti o eventi esterni dimostrabili sia stata notificata preventivamente al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Ove la rilevazione dell'identità o della posizione sia preclusa, impedita o camuffata in concomitanza con attività o luoghi che potrebbero essere proibiti da qualsiasi legge o norma applicabili in materia di sanzioni internazionali, incluse quelle tempo per tempo emanate dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti o dalle Nazioni Unite, il (ri)assicuratore ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto.

#### H) Clausola di Esclusione Territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

**SEZIONE V  
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO****ART. 38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****TEC\_9.4 OPZIONE BASE VALE ZERO PUNTI**

I sinistri devono essere denunciati all'Assicuratore entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

**TEC\_9.4 OPZIONE MIGLIORATIVA 1) VALE 13 PUNTI**

I sinistri devono essere denunciati all'Assicuratore entro 45 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso di avarie, sinistri o di ricorso di terzi concernenti la presente assicurazione, l'Assicurato, appena avutane notizia, deve richiedere l'intervento dell'Assicuratore. Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi e l'aggiudicazione dei lavori di riparazione dovranno essere disposti dall'Assicurato d'accordo con l'Assicuratore o suoi rappresentanti.

Ogni diritto reciprocamente riservato, l'Assicurato deve e l'Assicuratore può, in caso di sinistro od avaria, intervenire, provvedere al salvataggio o rilevamento della nave e prendere tutte le misure necessarie a tale oggetto senza che per questo si possa opporre all'Assicuratore di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento dei diritti dell'Assicurato.

L'Assicuratore avrà anche facoltà di fare rimorchiare la nave assicurata e provvedere alle necessarie riparazioni salvo regolamento con l'Assicurato o chiunque possa spettare a termini della presente polizza.

Il rinvio delle riparazioni definitive dei danni a carico dell'Assicuratore non potrà aver luogo se non con il preventivo consenso dello stesso.

**ART. 39 - AVARIE**

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai casi in cui l'avaria risulti indennizzabile ai sensi dell'art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE della presente polizza.

A) Nella liquidazione dell'indennità a carico dell'Assicuratore sono soltanto ammesse:

- a. le spese effettive di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b. le spese per la sostituzione degli oggetti perduti o resi inservibili a causa di avvenimenti assunti in rischio dall'Assicuratore.

B) L'Assicuratore rimborserà le spese di cui alle lettere a) e b) che precedono, in proporzione della somma assicurata e sotto deduzione delle franchigie e delle riduzioni stabilite per l'avaria particolare.

Le spese per rilevare la nave investita, per estinguere un incendio scoppiato a bordo, ed in generale per il salvataggio della nave assicurata verranno rimborsate, sempre a pro-rata della somma assicurata, senza deduzione di alcuna franchigia anche quando la nave sia assicurata franco di avaria; però i danni riportati e gli oggetti sacrificati per il rilevamento e l'estinzione dell'incendio, sono considerati come avarie e, come tali, soggetti alla franchigia ed alle deduzioni dal vecchio al nuovo previste per l'avaria particolare.

Ad ogni fine previsto dalla polizza, il computo dell'età sia per lo scafo che per l'apparato motore verrà fatto per periodi di anni interi, intendendosi l'anno iniziato come finito.

C) Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio saranno sempre a carico dell'Assicurato salvo il disposto delle lett. F) e G) del presente articolo e tranne il caso di ammissione in avaria comune.

D) Le spese di riparazione non saranno soggette a riduzione per differenza dal vecchio al nuovo a meno che si tratti di spese riguardanti la sostituzione di organi completi dello scafo e della macchina. In questi casi la riduzione sarà ragguagliata a quel maggior valore che acquisterà la nave, da stabilirsi d'accordo fra le Parti, e in difetto, da un Collegio Arbitrale.

Sulle catene di ancoraggio per navi di età superiore a cinque anni si calcolerà una riduzione di un sesto; per i cavi tale detrazione sarà sempre di un terzo.

Nel caso di immissione della nave in bacino per riparazione di avarie a carico dell'Assicuratore, se l'armatore provvede alla pittura della carena, la spesa di fitto del bacino per il periodo di tempo occorrente a tale pitturazione e quelle accessorie di immissione, saranno ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato proporzionalmente in ragione della età della carena, in base alla sua durata media stabilita in mesi ventiquattro col limite massimo a carico dell'Assicurato pari alla metà tanto della spesa di fitto del bacino per le prime 24 ore come delle spese accessorie di immissione.

La spesa per la pitturazione della carena quando sia resa necessaria dalla permanenza della nave in bacino, verrà ripartita fra Assicuratore ed Assicurato proporzionalmente in ragione dell'età della carena in base alla sua durata come sopra stabilita in mesi ventiquattro.

Gli interessi e le spese per i prestiti contratti in un porto di rilascio per le necessità previste nell'art. 307 del Codice della Navigazione sono a carico dell'Assicuratore in proporzione dell'indennità da essa dovuta secondo le norme della presente polizza.

E) La misura dell'indennità relativa a reclami per danni non riparati corrisponderà al ragionevole deprezzamento del valore di mercato della nave in conseguenza di tale danno non riparato al momento della scadenza dell'annualità assicurativa intaccata, ma non in misura superiore al costo ragionevole delle riparazioni.

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a rispondere dei danni non riparati anteriormente alla perdita della nave anche se le riparazioni fossero state concordate con l'Assicuratore, e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato. Se l'importo fosse già stato pagato all'Assicurato, esso dovrà detrarsi dall'indennità che gli è dovuta.

Tuttavia, qualora l'Assicurato si trovi ad aver passato ordinazioni per riparazioni di danni assistiti dalla presente copertura - già concordate ma rimandate ed i materiali occorrenti siano in tutto e in parte già pronti, la garanzia si intenderà operante, sotto detrazione della franchigia qualora dovuta e delle riduzioni previste dalla presente polizza, per il pagamento di quanto approntato, restando, le Imprese assicuratrici proprietarie dei rispettivi materiali.

F) Quando la nave colpita da avarie a carico dell'Assicuratore si trovi in un porto ove le riparazioni fossero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, o per esso il Comandante, è obbligato, quando l'Assicuratore lo richieda, a condurre la nave, occorrendo anche al rimorchio, in un porto ritenuto dall'Assicuratore più conveniente e l'Assicuratore stesso continuerà a correre il rischio senza aumento di premio. A tal fine il Comandante dovrà usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio, prendendo gli opportuni accordi con l'Assicuratore od i suoi Rappresentanti, ed eseguendo soltanto le riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per il combustibile e consumi di macchina saranno a carico dell'Assicuratore. Le stesse spese vengono risarcite, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

G) Durante il tempo in cui la nave staziona nel porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio o di assistenza o dell'arrivo di mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, quando non siano ammesse in avaria comune, stanno a carico dell'Assicuratore.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in porto di rilascio, le paghe e panatiche dell'equipaggio non sono a carico dell'Assicuratore, salvo il caso di ammissione in avaria comune. Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

H) l'Assicuratore pagherà, a pro-rata della somma assicurata, il contributo d'avaria comune risultante a carico della nave secondo il relativo Regolamento, senza deduzione di alcuna franchigia.

Saranno riconosciuti dall'Assicuratore i Regolamenti di avaria comune fatti a termine di legge ed in conformità alle clausole speciali pattuite nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio. Nei Regolamenti fatti in via amichevole, la nomina del liquidatore in rappresentanza della nave avverrà su designazione dell'Assicuratore. Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, sarà nominato il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Tale cambio sarà applicato anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

In deroga al disposto dell'art. 536 del Codice Della Navigazione, per le spese ed i danni di avaria comune non consistenti in perdite o danni materiali alla nave assicurata, l'Assicuratore risponde per la sola quota proporzionale a carico della nave, con esclusione delle quote a carico degli altri partecipanti alla spedizione o al viaggio contributivo.

L'Assicuratore risarcirà sotto la presente polizza, se richiesto dall'Assicurato, il 100% dell'ammontare in Avaria Generale senza emissione del relativo "Regolamento", con il limite massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per avvenimento per ciascuna nave assicurata.

## **ART. 40 - ABBANDONO**

L'abbandono all'Assicuratore, ai sensi di legge, può farsi nei casi:

- a) di mancanza di notizie della nave da almeno quattro mesi, e l'Assicurato è tenuto a giustificare con documento scritto l'ultima notizia ricevuta;
- b) di scomparsa o distruzione totale dovuta ad avvenimento assunto in rischio dall'Assicuratore;

- c) di inabilità assoluta alla navigazione prodotta da avvenimento assunto in rischio dall'Assicuratore, che renda la nave irreparabile.  
È ritenuta inabile alla navigazione la nave condannata per mancanza assoluta di mezzi di riparazione e purché sia accertato che essa non poteva, neanche mediante alleggerimento e rimorchio trasferirsi in un altro porto ove esistessero tali mezzi, né provvederseli facendone richiesta altrove;
- d) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza.

Nel computo delle spese occorrenti per le riparazioni dovrà tenersi conto tanto delle riparazioni provvisorie necessarie per procedere alle riparazioni definitive, quanto delle eventuali spese occorrenti nell'ipotesi di cui all'art. 39 AVARIE lett. F).

All'effetto del computo dei tre quarti dovranno detrarsi dalle dette spese di riparazione la riduzione dal vecchio al nuovo come stabilite nella presente polizza ed i contributi di avaria comune a favore della nave.

Dal computo suddetto sarà esclusa ogni altra spesa, e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'art. 307 del Codice della Navigazione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, le spese per riparazioni provvisorie.

Qualora la nave venga condotta in altro luogo per eseguire le riparazioni, il computo dei tre quarti sarà stabilito coi criteri di cui sopra in base alle spese occorrenti per le riparazioni nel luogo ove venne a tal fine condotta.

Se la nave è stata riparata, l'abbandono non può aver luogo ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente Polizza, sempre che l'Assicuratore abbia assunto tale rischio.

L'abbandono comprende inscindibilmente tutti gli elementi assicurati con la presente polizza.

Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, i contributi per la Cassa Invalidi e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura, restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente, le dette paghe e spese non dovranno in alcun caso sopportarsi dall'Assicuratore nella liquidazione del recupero e qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi dovranno essere reintegrate dall'Assicurato.

Questa disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

#### **ART. 41 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'Assicuratore pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.

Nei casi di sinistro nei quali l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento delle eventuali responsabilità, il regolamento dell'indennizzo, che potesse essere dovuto dall'Assicuratore, resta sospeso fino a chiusura dell'inchiesta, sempreché questa sia diretta ad accertare la responsabilità personali dell'Assicurato, e se gli atti sono passati all'Autorità Giudiziaria penale, o se comunque vi è denuncia penale, resta sospeso fino a pronuncia definitiva della medesima Autorità Giudiziaria, sempreché l'azione penale riguardi personalmente l'Assicurato.

Al rimborso di una perdita od avaria, l'Assicuratore avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

#### **ART. 42 - ALIENAZIONE DELLA NAVE**

L'alienazione della nave con annotazione sull'atto di nazionalità o sul registro di matricola e la cancellazione della matricola, così come la cessazione del contratto di noleggio di nave a scafo nudo, fanno cessare l'assicurazione dal giorno dell'annotazione o della cessazione.

La parte di premio da rimborsarsi sarà calcolata proporzionalmente ai giorni per i quali il rischio viene stornato.

#### **ART. 43 - PERDITA DELLA NAVE**

In caso di perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono della nave per rischi ordinari coperti dalla presente polizza e per i rischi guerra - ancorché l'indennizzo venga liquidato in via transattiva - rimarrà acquisito all'Assicuratore, qualunque sia il periodo di rischio consumato, il diritto all'integrale percezione del premio previsto dalla polizza relativo alla nave per l'annualità assicurativa intaccata. In tal caso, le eventuali restituzioni del premio già liquidate a favore dell'Assicurato per sosta dovranno essere rimborsate all'Assicuratore.

Qualora, invece, la perdita totale della nave avvenga per rischi che non siano a carico della presente polizza, resterà acquisito all'Assicuratore il premio relativo al trimestre intaccato.

#### **ART. 44 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società:



a) entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;  
b) entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;  
c) nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;  
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, editabile ed utilizzabile dal Contraente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito o respinti (per questi ultimi mettendo a disposizione la motivazione scritta);

Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:

- a) numero sinistro attribuito dall'assicuratore;
- b) struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto e in ogni caso il luogo di verifica dell'evento;
- c) data denuncia;
- d) valore del danno denunciato;
- e) stato sinistro;
- f) causale del sinistro;
- g) valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
- h) data della liquidazione.
- i) Motivazione sintetica relativa ai sinistri senza seguito e/o respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. L'obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

## MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE

### **ART. 45 - FRANCHIGIA**

I danni e le spese di avaria (comprese le spese di salvataggio, spese fatte per evitare o diminuire un danno e indennità di Ricorso Terzi) derivanti da ogni singolo avvenimento saranno pagati all'Assicurato previa deduzione di una franchigia fissa pari a:

#### **TEC\_9.5 OPZIONE BASE VALE ZERO PUNTI**

- Euro 5.000,00

#### **TEC\_9.5 OPZIONE MIGLIORATIVA 1) VALE 20 PUNTI**

- Euro 1.500,00

A questo fine i danni per cattivi tempi e per urti contro i ghiacci galleggianti che si verificassero durante il passaggio marittimo fra due porti successivi, saranno considerati come derivanti da un unico avvenimento. In caso di indennità per perdita totale o perdita totale costruttiva non sarà dedotta la franchigia di cui al paragrafo precedente. Parimenti, non saranno soggetti a franchigia i danni conseguenti ad avvenimenti coperti all'Art. 33 RISCHIO GUERRA – TERRORISMO della presente polizza.

## **Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma digitale apposta dal Contraente sui documenti forniti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Compagnie partecipanti alla coassicurazione.

**Il Contraente (firma)**

**La Compagnia delegataria (firma)**

**Le coassicuratrici (firma)**

**Allegato 1  
Elenco delle navi assicurate**

| Nome della Nave |                                             | Valore all'anno<br>2026 € | Anno di<br>costruzione | Matricola |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| 1               | Motonave ALBA                               | 331.015,00                | 2024                   | CV2331    |
| 2               | Motonave AURORA                             | 331.015,00                | 2024                   | CV2332    |
| 3               | Battello Pneumatico EVOLUTION LINE          | 16.000,00                 | 2020                   | VE9585    |
| 4               | Motoscafo in vetroresina<br>FANTASY FISH 21 | 14.000,00                 | 2020                   | RV07507   |
| <b>TOTALE</b>   |                                             | <b>692.030,00</b>         |                        |           |